

# Provincia di Brescia

COPIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 20:00, nella la sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

# All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	ZINELLI MARINO	X		7	COLBRELLI CAROLA	X	
2	PASINI LUCA	X		8	LANZA RAFFAELE	X	
3	TONONI SIMONE	X		9	DOLCI FABIO	X	
4	CAINI ADELE	X		10	CASSETTI FAUSTO	X	
5	FILIPPIN FLORA	X		11	<b>ANDRINI PAOLO</b>	X	
6	BACCHETTI MARCO	X					

PRESENTI: 11	ASSENTI: 0	
--------------	------------	--

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Però Marilena** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli - Sindaco -** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

# OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola al Consigliere Bacchetti Marco il quale spiega che, a causa dei reiterati ritrovamenti di sacchetti di immondizia abbandonati sul territorio comunale, si è deciso di inasprire le sanzioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale di Igiene Urbana.

Nello specifico si è introdotta una sanzione anche per l'art. 10 comma 3 (danneggiamento dei cassonetti e dei bidoni dello sporco) ed in generale si sono incrementate le sanzioni da una media di Euro 50,00 ad una media di circa Euro 200,00 a violazione, sperando che questo, congiuntamente ad un aumento dei controlli sul territorio da parte del personale di vigilanza e degli operai comunali, nonché al ripristino in funzione delle videocamere di sorveglianza, funga da monito e deterrente per chi ancora non smaltisce correttamente i propri rifiuti.

Il Consigliere Cassetti afferma di trovarsi d'accordo sul principio fondante che il paese vada mantenuto pulito.

Il Sindaco chiede se ci siano ulteriori interventi o domande.

Dopodiché non essendoci ulteriori interventi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che il Comune deve stabilire, con apposito regolamento, le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 9 del D.Lgs. n. 116/3 settembre 2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale. In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di "rifiuti speciali", al successivo c. 3.

- 9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
- a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani":
- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.";

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 è ora indubbio che i rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies. Un'assimilazione che deriva dall'incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad «altri rifiuti non biodegradabili») con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione: una immediata parità di trattamento sul territorio nazionale che, ai

fini del calcolo della tariffa per le imprese, va coordinata con la legge 68/2014 sulla individuazione da parte del Comune delle aree aziendali esenti.

Tanto comporta la detassazione di tutte le attività produttive. Il primo comma dell'art. 198 del d. lgs. n. 152/2006 prevede la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il Dlgs 116/2020 sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati, la cui gestione è ora completamente liberalizzata. Inoltre, il comma 2, lettera g), dell'articolo 198 prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre con regolamento l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri che dovevano essere stabiliti in un decreto del ministero dell'Ambiente, mai emanato. La mancata emanazione del decreto ministeriale fa sì che l'unica disciplina a cui era possibile fare riferimento fino a oggi fosse la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Il Dlgs 116/2020 sopprime la lettera g) dell'articolo 198, e quindi elimina la possibilità per il Comune di disporre assimilazioni. Questo provoca anche la modifica dei regolamenti. Tari nella parte in cui si dispone l'assimilazione;

#### RICHIAMATA:

- la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 07/03/2018 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI.":
- la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 26/07/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI (ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al D.lgs. 116/2022)";

RITENUTO necessario dover integrare e modificare il summenzionato regolamento al Titolo V Controlli e Sanzioni – Art. 38 Sanzioni, poiché sono state rilevate numerose infrazioni dello stesso attraverso il conferimento scorretto dei rifiuti e conseguente inquinamento dell'ambiente, deturpazione del decoro urbano e aggravio sull'intera comunità dei costi di gestione per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO altresì l'art. 10 comma 5 del regolamento: "È vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti o allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà sugli oneri del responsabile";

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione modificare l'art. 38 del regolamento per quanto disposto circa le violazioni dell'art. 10, commi da 1 a 5, rideterminando gli importi delle relative sanzioni;

ESAMINATA la proposta di modifica dello schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, che si allega quale parte integrante al presente atto e così modificato all'art. 38:

10 comma 1	comma 1 Conferimento di sostanze vietate			
10 comma 2	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	€ 26-150		
10 comma 3	Danneggiamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti	€ 100-600		
10 comma 4	Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati nel comune	€ 100-600		
10 comma 5	Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area pubblica	€ 100-600		

### ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.lgs. 267/18.8.2000;
- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo n. 31 VI comma del vigente Statuto Comunale;

- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'articolo n. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare le modifiche apportate all'art. 38 Sanzioni del "REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del D.L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;
- 3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante l'urgenza;

Visto l'articolo n. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0;

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 11/10/2022

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 11/10/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Marino Zinelli Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Però Marilena

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 22/11/2022 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 22/11/2022

Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Tarantino

# **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

29/11/2022